



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

-TERZA SEZIONE CIVILE-

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO

PRESIDENTE

DOTT. ARMINIO SALVATORE RABUANO

GIUDICE

DOTT.SSA MARIA DE VIVO

GIUDICE RELATORE

nel procedimento iscritto al n. 5 del ruolo fallimentare dell'anno 2018

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che con decreto del 25.07.2019 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con sede legale in Teverola (CE) alla Strada Cons. Agglomerato Industriale, delegando alla procedura la dott.ssa [REDACTED] nominando commissari giudiziali il dott. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] con adunanza dei creditori fissata al 20.01.2020;

premessi che l'adunanza dei creditori è stata più volte rinviata, per le motivazioni di cui agli atti della procedura, con udienza, da ultimo, fissata al 12.10.2020;

considerato che, con istanza depositata il 17.9.2020, [REDACTED] s.p.a. ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 23 dell'8.4.2020, come modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, la concessione "di un nuovo termine di ulteriori 90 giorni per il deposito di un modificato piano e con modificata proposta di concordato con conseguente differimento dell'adunanza dei creditori";

considerato che con decreto del 21.9.2020 il Tribunale ha autorizzato quanto richiesto, sospendendo l'adunanza dei creditori;

considerato che in data 21.12.2020 [REDACTED] s.p.a. ha depositato "ATTO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI CONCORDATO CON

CONTINUITA' AZIENDALE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. N. 23 DELL'8.4.2020";

premesso che la proposta concordataria, così come modificata ed integrata, prevede il soddisfacimento della debitoria pari a complessivi euro 16.816.825 mediante un piano in continuità aziendale, senza alcuna liquidazione patrimoniale, attingendo sia a risorse di natura interna (disponibilità liquide, crediti e flussi di cassa generati dalla continuità), sia di risorse esterne (impegno di alcuni soci promotori dell'iniziativa di risanamento), nei seguenti termini:

- a) pagamento integrale delle spese di procedura, complessivamente stimate in euro 660.400,00, mediante anche l'assunzione di un impegno finanziario da parte di alcuni soci;
- b) individuazione della CLASSE I di creditori, costituita dai creditori ipotecari e composta quindi dalla banca MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., formata dai saldi relativi al finanziamento n.5010591 ed al finanziamento n.345473 limitatamente agli importi che trovano capienza nel valore di mercato dei cespiti su cui insiste la relativa garanzia ipotecaria o nella cessione (per il finanziamento n.5035125) dei crediti per canoni annuali del contratto con la ██████████ (appunto ceduto a garanzia in favore della banca); pagamento integrale dei debiti di cui alla suddetta CLASSE I di Creditori Ipotecari, nei seguenti termini: una quota del 16% di tali debiti, oltre interessi compensativi maturati e maturandi sugli stessi al saggio legale, entro il 31.12.2021 o, se successivamente scadente, entro il termine di giorni 45 dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo; una ulteriore quota del 12% di tali debiti, oltre interessi compensativi maturati e maturandi su residuo degli stessi al saggio legale, entro il 31.12.2022; una ulteriore quota del 12% di tali debiti oltre interessi compensativi maturati e maturandi su residuo degli stessi al saggio legale entro il 31.12.2023; una ulteriore quota del 12% di tali debiti, oltre interessi compensativi maturati e maturandi su residuo degli stessi al saggio legale, entro il 31.12.2024; una ulteriore quota del 12% di tali debiti, oltre interessi compensativi maturati e maturandi su residuo degli stessi al saggio legale, entro il 31.12.2025; una ulteriore quota del 12% di tali debiti, oltre interessi compensativi maturati e maturandi su residuo degli stessi al saggio legale, entro il 31.12.2026; una ulteriore quota del 12% di tali debiti, oltre interessi compensativi

- maturati e maturandi su residuo degli stessi al saggio legale, entro il 31.12.2027; una ulteriore quota del 12% di tali debiti, oltre interessi compensativi maturati e maturandi su residuo degli stessi al saggio legale, entro il 31.12.2028;
- c) individuazione della CLASSE II di creditori, costituita dai Creditori Privilegiati e composta quindi da debiti verso dipendenti per TFR, debiti verso dipendenti per retribuzioni e altre spettanze, debiti verso professionisti, debiti Tributarî; pagamento integrale dei debiti di cui alla suddetta CLASSE II di Creditori Privilegiati entro il 31.12.2021 o, se successivamente scadente, entro il termine di giorni 45 dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo; e previsione del pagamento, nella medesima misura integrale e nei medesimi termini o in quelli di 60 giorni successivi al loro accertamento definitivo, delle passività potenziali per le quali è stato costituito apposito Fondo rischi Tributarî ed apposito Fondo rischi spese legali;
- d) formazione di una CLASSE III di creditori, per il gestore operativo del Centro Commerciale, costituita esclusivamente dalla controllata ██████████ pagamento parziale, e posticipato al 31.12.2028, e comunque subordinatamente e successivamente al pagamento (nelle misure, condizioni e termini di cui alla presente proposta) di tutti gli altri creditori concordatari, dei debiti di cui alla suddetta CLASSE III di Creditori Chirografari, relativa al gestore operativo del Centro Commerciale, nella misura del 50% dei medesimi debiti;
- e) rappresentazione di una CLASSE IV di creditori (rectius potenziali creditori) per debiti per depositi cauzionali, costituita esclusivamente da operatori commerciali che hanno consegnato alla Ricorrente assegni a garanzia delle obbligazioni dagli stessi assunti nei confronti della ██████████, per tale CLASSE IV di creditori non è prevista alcuna soddisfazione all'interno del piano di concordato, essendo invece prevista, in continuità aziendale, la "conservazione" delle garanzie che preclude la esigibilità dei crediti;
- f) formazione della CLASSE V di creditori per i debiti bancari di natura chirografaria, costituita dal debito verso il Banco di Napoli; pagamento parziale, e posticipato, nella misura dell'81% dei debiti di cui alla suddetta CLASSE V di creditori per i debiti bancari di natura chirografaria, nei seguenti termini: una quota del 16% di tali debiti entro il 31.12.2021 o, se successivamente scadente, entro il termine di giorni 45 dal passaggio in

giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo; una ulteriore quota del 12 % di tali debiti entro il 31.12.2022; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2023; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2024; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2025; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2026 ; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2027; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2028;

- g) formazione della CLASSE VI di creditori costituita da fornitori (chirografari) diversi dai soci locatori per la quale è previsto il pagamento nella misura parziale dell'81% dei debiti concordatari ivi allocati nei seguenti termini: una quota del 16% di tali debiti entro il 31.12.2021 o, se successivamente scadente, entro il termine di giorni 45 dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo; una ulteriore quota del 12 % di tali debiti entro il 31.12.2022; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2023; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2024; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2025; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2026; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2027; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2028 e previsione del pagamento, nella medesima misura parziale dell'81% e nei medesimi termini delle passività potenziali per le quali è stato costituito apposito Fondo rischi fornitori, in ipotesi del loro definitivo accertamento;
- h) formazione della CLASSE VII di creditori costituita da altri finanziatori e composta dalla società ██████████ s.r.l. (già ██████████ s.r.l.), C.F. ██████████, la quale ha finanziato la Ricorrente per un'operazione di acquisto immobiliare; nessun pagamento dei debiti di cui alla suddetta CLASSE VII di creditori costituita da altri finanziatori. Ciò in quanto la ricorrente e la Marican Handling hanno concordato e pattuito di postergare il credito della ██████████;
- i) formazione della CLASSE VIII di creditori costituita dai Soci locatori; pagamento parziale, e posticipato, nella misura del 10% dei debiti di cui alla suddetta CLASSE VIII di creditori, Soci locatori, da dividersi e corrisondersi nei seguenti termini: una quota del 16% di tali debiti entro il 31.12.2021 o, se successivamente scadente, entro il termine di

- giorni 45 dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo; una ulteriore quota del 12 % di tali debiti entro il 31.12.2022; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2023; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2024; una ulteriore quota del 102 di tali debiti entro il 31.12.2025; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2026; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2027; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2028; e previsione del pagamento, nella medesima misura parziale dell'10% e nei medesimi da ultimo indicati termini (o in termini compatibili con essi), delle passività potenziali per le quali è stato costituito apposito Fondo rischi Locatori in ipotesi dell'eventuale definitivo accertamento della sussistenza di relativi debiti della Ricorrente;
- j) formazione della CLASSE IX di creditori costituita dai Creditori per indennizzo ex art. 169 bis l.fall., per effetto della richiesta di scioglimento dai contratti in corso di esecuzione con gli stessi; pagamento parziale, e posticipato, nella misura del 10% dei debiti di cui alla suddetta CLASSE IX di creditori costituita dai Creditori per indennizzo ex art. 169 bis l.fall, da dividersi e corrisondersi nei seguenti termini: una quota del 16% di tali debiti entro il 31.12.2021 o, se successivamente scadente, entro il termine di giorni 45 dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo; una ulteriore quota del 12 % di tali debiti entro il 31.12.2022; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2023; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2024; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2025; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2026; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2027; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2028; con la precisazione che il soddisfacimento di tale classe di creditori avverrà nella misura complessiva di euro 35.611,78 (356.117,83 x 10%); in altri termini, qualunque dovesse essere l'importo definitivo accertato per i suddetti indennizzi, la ricorrente ripartirà tra gli aventi diritto, in proporzione del credito di ciascuno di essi, comunque la somma di euro 35.611,78, nelle sopra richiamate rate di piano;
- k) formazione della CLASSE X di creditori per il creditore ipotecario degradato costituita esclusivamente dalla Banca MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE

S.P.A., e composta dai saldi relativi al Finanziamento nn. 5010591, 5035125 e 345473 per gli importi che non trovano capienza nel valore di mercato dei cespiti su insiste relativa garanzia ipotecaria e nel valore dei canoni di affitto ceduti a garanzia; pagamento parziale, e posticipato, nella misura del 1,5% dei debiti di cui alla suddetta CLASSE X, creditore ipotecario degradato, da dividersi e corrisondersi nei seguenti termini: una quota del 16% di tali debiti entro il 31.12.2021 o, se successivamente scadente, entro il termine di giorni 45 dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo; una ulteriore quota del 12 % di tali debiti entro il 31.12.2022; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2023; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2024; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2025; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2026; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2027; una ulteriore quota del 12% di tali debiti entro il 31.12.2028;

visto il parere preliminare dei commissari giudiziali depositato il 1.02.2021;

vista la memoria di chiarimenti depositata dalla ricorrente per l'udienza del 17.02.2021;

ritenuto che i chiarimenti resi dalla proponente siano idonei a superare i rilievi mossi dai commissari giudiziali, con particolare riferimento:

- alla posizione del fallimento [REDACTED] s.p.a., anche alla luce dello "stress test" effettuato dalla ricorrente;
- alla classe costituita da creditori per indennizzo ex art. 169 bis l.f., ritenendosi le previsioni di piano rispettose della disposizione ex art. 161, comma 2, lett. E, l.f. nella misura in cui viene individuata l'entità del soddisfacimento per tale classe di creditori;
- alle possibili utilità dell'azione ex art. 146 l.f. nella alternativa ipotesi fallimentare. Sul punto si rileva che i creditori ricevono adeguata informazione, ai fini della valutazione di convenienza della proposta di concordato in continuità aziendale, mediante la illustrazione delle possibili utilità in questione da parte dei commissari giudiziali nell'ambito della relazione ex art. 172 l.f., come normativamente previsto;

osservato, quanto alle criticità rilevate nella relazione ex art. 172 l.f., cui i commissari giudiziali si sono riportati, che:

- le prospettate discrasie, con riferimento agli immobili di proprietà di [REDACTED] tra le risultanze dei registri immobiliari e quanto riportato nella perizia posta alla base della attestazione ex art. 160, comma 2, l.f., segnatamente per ciò che concerne la (mancata) annotazione della risoluzione dei contratti di vendita con riserva di proprietà, atterrebbero pur sempre al regime di pubblicità ai soli fini dell'opponibilità ai terzi;
- ulteriori profili sono stati già vagliati dal Tribunale in sede di apertura della procedura di concordato preventivo;

osservato, altresì, che le ulteriori criticità evidenziate attengano a profili rimessi alla valutazione di convenienza da parte dei creditori;

rilevato che sussistono i presupposti prescritti dagli artt. 160 e 161 R.D. 267/42;

letto l'art. 163 R.D. 267/42;

CONFERMA

- l'apertura della procedura di concordato preventivo di cui in premessa;
- la nomina della dott.ssa [REDACTED] quale Giudice delegato alla procedura;
- la nomina dei commissari giudiziali nelle persone del dott. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED];

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 20 settembre 2021 ore 10,30;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori, nei trenta giorni antecedenti la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato modificata e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata; l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi.

Si comunichi.

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 7 aprile 2021

Il Giudice relatore

dott.ssa Maria De Vivo

Il Presidente

dott. Michelangelo Peñruzzuolo